



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Prot. n. 19208 del 09.05.2016

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, AUSILIARI E DI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI PRESSO I NIDI COMUNALI PERIODO 01.08.2016/31.07.2019

DISCIPLINARE DI GARA – ALLEGATO C

CIG: 668372505B

CPV: 80410000-1 “Servizi scolastici vari”

DESCRIZIONE: Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016

NUTS: ITD55

L’Amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto indice la procedura aperta di cui all’oggetto in esecuzione della determinazione del Dirigente dell’Area Servizi alla Persona n. 320 del 04.05.2016, Determina a contrarre, adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, con cui sono stati approvati:

- il bando di gara;
- il capitolato speciale d’appalto (Allegato B) e il DUVRI (Allegato 1 al Capitolato speciale d’appalto);
- il disciplinare di gara (allegato C) con i seguenti moduli allegati:
 - il modulo allegato 1 - Dichiarazioni sostitutive finalizzate alla partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di cui al punto 16.1 del disciplinare di gara;
 - il modulo allegato 2 - Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai fini della formulazione dell’offerta elementi quantitativi, di cui all’art. 18 del disciplinare di gara;
 - il modulo allegato 3 - Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini della sussistenza di segreti tecnici e commerciali, di cui al punto 17.2 del disciplinare di gara.
 - il modulo allegato 4 – Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, da utilizzarsi in caso di avvalimento da parte dell’impresa ausiliata, di cui al punto 16.6 del disciplinare di gara;
- lo schema di contratto (Allegato D);
- il criterio di aggiudicazione;

Tutta la documentazione di gara di cui sopra è reperibile sul profilo del committente: sito internet del Comune di San Giovanni in Persiceto all’indirizzo: <http://www.comunepersiceto.it> alla voce “Bandi”, con accesso libero, diretto e completo.

Il bando di cui alla presente procedura di gara è pubblicato, unitamente a tutti gli altri atti di gara:

- a) sul sito del Comune di San Giovanni in Persiceto: <http://www.comunepersiceto.it>

- b) sul sito della Regione Emilia Romagna: SITAR (assolvendo così l'obbligo relativo alla pubblicazione sul sito informatico dell'osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture);
- c) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- d) all'Albo Pretorio telematico del Comune di San Giovanni in Persiceto;
- e) su due quotidiani di interesse nazionale e su due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Emilia Romagna;
- f) all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea.

Trasmissione del bando di gara alla Commissione Europea: 06/05/2016

Si precisa che, ai sensi del combinato disposto del comma 35 dell'art. 34 del D.L. 179/12 convertito in legge 17/12/2012, n. 221, e dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani del bando e dell'avviso di aggiudicazione, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione e sono stimate in **€ 2.374,40**.

PREMESSA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante, formale e sostanziale contiene le norme integrative al bando stesso relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e, più in generale, alle condizioni regolanti la presente procedura.

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Corso Italia n. 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Codice NUTS: ITD55

1.1 Indirizzo postale: Comune di San Giovanni in Persiceto Area Servizi alla Persona – Servizio Educazione e Pubblica Istruzione Corso Italia n. 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO);

1.2 Indirizzo Internet: www.comunepersiceto.it;

1.3 Numero Fax: 051 825024;

1.4 Numero Tel. Centralino: 051 6812701;

1.5 Indirizzo posta elettronica certificata: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it;

1.6 Responsabile del procedimento: dott. Andrea Belletti – Dirigente Area Servizi alla Persona;

1.7 Per informazioni di carattere amministrativo e procedurale rivolgersi a:

Teodoro Vetrugno – Tel. 051 6812760 – teodoro.vetrugno@comunepersiceto.it

Rossana Santoro – Tel. 051 6812766 – rossana.santoro@comunepersiceto.it

ART. 2 - OGGETTO DELLA GARA E LUOGO DI ESECUZIONE - DIVISIONE IN LOTTI

2.1 Oggetto e luogo di esecuzione

Il presente appalto ha per oggetto la gestione dei nidi d'infanzia "Cappuccini", posto nella via Cappuccini n. 3 a San Giovanni in Persiceto, e "Meraviglia", posto a San Giovanni in Persiceto, nella frazione di San Matteo della Decima, via Cimitero vecchio n. 17/b, (Codice NUTS dei luoghi di prestazione dei servizi: ITD55) per lo svolgimento dei seguenti servizi:

a) **educativo** presso:

a1) nido d'infanzia Cappuccini: si prevede un'articolazione in 4 sezioni per l'intera durata del contratto;

a2) nido d'infanzia Meraviglia: si prevede un'articolazione in:

- n. 1 sezione negli aa.ee. 2016/2017 e 2017/2018;

- n. 2 sezioni a partire dall'a.e. 2018/2019;

b) **ausiliario** presso:

b1) nido d'infanzia Cappuccini per l'intera durata del contratto (compresa la gestione della cucinetta interna);

b2) nido d'infanzia Meraviglia per l'intera durata del contratto (con l'avvertenza che la gestione della cucinetta interna è affidata a partire dall'a.e. 2018/2019);

- c) **educativo-assistenziale per l'integrazione dei bambini disabili** ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 presso i seguenti plessi:
c1) nido d'infanzia Cappuccini per l'intera durata del contratto;
c2) nido d'infanzia Meraviglia limitatamente a n. 1 sezione negli aa.ee. 2016/2017 e 2017/2018 e a n. 2 sezioni a partire dall'a.e. 2018/2019;
- d) **completamento d'orario** presso i seguenti plessi:
d1) nido d'infanzia Cappuccini per l'intera durata del contratto;
d2) nido d'infanzia Meraviglia limitatamente a n. 1 sezione negli aa.ee. 2016/2017 e 2017/2018 e a n. 2 sezioni a partire dall'a.e. 2018/2019.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.lgs. 50/2016 si precisa che non vi è servizio secondario.

Sono comprese nel presente appalto tutte le prestazioni e attività stabilite nel capitolato d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, dei quali l'appaltatore deve prendere completa ed esatta conoscenza.

In merito all'offerta relativa agli elementi di cui al successivo art. 14, sarà obbligo dell'appaltatore, in fase di esecuzione del contratto, dare corso agli impegni e alle proposte presentate nell'offerta stessa.

2.3 Divisione in lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Nel sistema degli appalti pubblici, il "lotto di gara" identifica una specifica parte dell'oggetto dell'appalto, la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (in tal senso, Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803). La scelta di non frazionare l'appalto in oggetto, mediante una suddivisione in lotti di gara, deriva da una valutazione negativa in merito alla possibilità delle "parti" dell'intervento, singolarmente considerate, di possedere un'autonoma funzionalità e utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento complessivo. Si ritiene, infatti, che la suddivisione dell'appalto in lotti presupponga almeno tre condizioni di legittimità:

- ✓ la natura funzionale del lotto, come sopra specificato;
- ✓ la possibilità tecnica di realizzazione;
- ✓ la convenienza economica per la stazione appaltante;

che nel caso specifico non ricorrono.

L'articolazione dell'appalto in più parti ha ragion d'essere laddove sia garantito che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta; di converso, è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. La valorizzazione della natura funzionale del lotto ha, pertanto, il pregio di favorire l'efficienza e l'economicità dell'appalto, perché evita, qualora non fosse completata una frazione dell'appalto, uno spreco di risorse economiche e un danno per l'erario.

Per tali considerazioni, nell'appalto in oggetto non è ravvisabile un'articolazione per lotti funzionali, poiché l'intervento è connotato da una sua unitarietà, dove - per soddisfare le esigenze dell'Ente, sia erogative sia di flessibilità organizzativa nel corso della durata contrattuale - ciascuna "parte" necessita di un legame organizzativo con le altre, creandosi un'interdipendenza tale che la realizzazione di una non può avvenire indipendentemente dalla realizzazione delle altre. La prestazione assume efficacia e, quindi, idoneità a perseguire l'interesse pubblico, se resa nell'ambito di un unico quadro organizzativo, nel quale poter operare scelte sulla base di una valutazione complessiva in cui disporre di tutti gli elementi che caratterizzano le singole attività e le singole risorse alle stesse preordinate.

Peraltro, l'unitarietà dell'appalto porta con sé una flessibilità gestionale capace di produrre riflessi positivi anche in termini di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse pubbliche, ravvisandosi in tale connotazione un elemento di convenienza economica per la stazione appaltante.

ART. 3 - PROCEDURA DI GARA

L'appalto di cui al presente disciplinare, rientra nella categoria degli appalti di servizi elencati nell'allegato IX del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 sotto la denominazione "Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura".

Alla presente procedura di gara si applica pertanto - laddove nel presente disciplinare viene esplicitamente richiamato e/o esplicitamente richiamati gli articoli di cui si compone - il D.lgs. n. 50/2016, e per le parti vigenti il regolamento di cui al DPR 207/2010.

I servizi oggetto della presente procedura di gara dovranno essere effettuati con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel contratto da stipulare con il soggetto aggiudicatario, del Capitolato speciale d'appalto, delle norme del codice civile, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e degli accordi integrativi Provinciali di Settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia.

3.1 Procedura per la selezione degli offerenti - criterio per la scelta dell'offerta migliore

Per la selezione degli offerenti viene utilizzata la procedura aperta come definita all'art. 3, comma 1, lettera sss), e dall'art. 60, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

La selezione della migliore offerta avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, come meglio specificato all'art. 14 del presente disciplinare.

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA

4.1. Importo complessivo stimato dell'appalto (compresi gli oneri per la sicurezza):

Il valore complessivo delle prestazioni di servizio oggetto del presente appalto e rapportato alla durata massima dello stesso (ossia comprensiva dell'estensione per ulteriore triennio rispetto alla durata del contratto originario) è determinato in **€ 5.455.685,13** (euro cinquemilioniquattrocentocinquantacinquemilaseicentoottantacinque/13) comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a **€ 1.680,00** (euro milleseicentoottanta/00), (€ 840,00 per il triennio del contratto originario) di cui:

- a) gestione dei nidi d'infanzia Cappuccini e Meraviglia di cui all'art. 1, lettere a), b) e d) del capitolato speciale: **€ 5.315.265,00** (Euro cinquemilionitrecentoquindicimiladuecentosessantacinque/63);
- b) servizio educativo-assistenziale presso i nidi d'infanzia Cappuccini e Meraviglia, di cui all'art. 1, lettera c) del capitolato speciale: **€ 138.739,50** (Euro centotrentottomilasettecentotrentanove/50)

La stima è stata effettuata considerando le seguenti voci di costo e avuto a riferimento la decorrenza dei servizi specificamente indicate nel capitolato speciale:

1) le prestazioni del personale:

- ✓ educatore e ausiliario;
- ✓ coordinatore pedagogico;
- ✓ operatori educativo-assistenziali per eventuali interventi di integrazione di minori disabili (al fine dell'individuazione del valore stimato dell'appalto, la stazione appaltante ha ipotizzato indicativamente un numero di 1075 ore annue; si precisa che tale valore riveste carattere puramente indicativo e non costituisce impegno dell'amministrazione circa la richiesta delle effettive prestazioni);

2) il materiale didattico, bibliografico, di cancelleria, di pulizia, di consumo, monouso e a perdere, di igiene, i pannolini, le attrezzature, il noleggio dei fotocopiatori, ecc...;

3) le prestazioni accessorie, quali: le pulizie straordinarie estive, il servizio di lavanderia/lavano, la manutenzione delle attrezzature, l'acquisto di nuovi arredi e attrezzature, ecc...;

4) il pasto del personale coinvolto, le utenze di energia elettrica, gas, acqua, telefoniche e di connettività;

5) le spese generali.

4.2 Importo assoggettato a ribasso d'asta, con le modalità indicate all'art. 18 del presente disciplinare di gara:

4.2.1 l'importo complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto e rapportato alla durata triennale del contratto originario è determinato come importo posto a base di gara (esclusi gli oneri per la sicurezza) in **€ 2.558.687,85** (euro duemilionicinquecentocinquantottomilaseicentoottantasette/85):

- a) gestione dei nidi d'infanzia Cappuccini e Meraviglia di cui all' art. 1, lettere a), b) e d) del capitolato speciale: **€ 2.489.318,10** (euro duemilioni quattrocentoottantanove milatrecentodiciotto/10);
- b) servizio educativo-assistenziale presso i nidi d'infanzia Cappuccini e Meraviglia, di cui all'art. 1, lettera c) del capitolato speciale: **€ 69.369,75** (euro sessantanove milatrecentosessantanove/75). Si precisa che il concorrente, in sede di offerta economica, esprimerà il valore in ribasso rispetto a **€ 21,51** (euro ventuno/51) relativo alle prestazioni orarie degli operatori educativo-assistenziali per eventuali interventi di integrazione di minori disabili.

4.2.2 Il valore complessivo risultante dall'offerta dell'appaltatore costituirà il valore del contratto.

4.3. Importo non soggetto a ribasso d'asta per costi della sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto: € 840,00 (euro ottocentoquaranta/00).

4.4 Importo complessivo dell'appalto (compresi gli oneri per la sicurezza):
€ 2.559.527,85 (euro duemilionicinquecentocinquantanove milacinquecentoventisette/85), più IVA come per legge.

Tutti gli importi di cui al presente articolo sono riportati al netto di IVA.

ART. 5 - AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI

Non sono ammesse offerte in variante, fatte salve quelle esplicitamente richieste dalla Stazione appaltante nel Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 6 - FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

6.1 Finanziamento: l'appalto di cui all'oggetto è interamente finanziato con fondi del Comune di San Giovanni in Persiceto.

6.2 Pagamenti: il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto oggetto del presente appalto sarà effettuato dal Comune di San Giovanni in Persiceto in conformità alle modalità indicate al capo VI del capitolato speciale d'appalto.

ART. 7 - DURATA DELL'APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE

Il contratto relativo al presente appalto ha durata indicativa dal 01.08.2016 al 31.07.2019. L'inizio e la fine del servizio annuale sono determinati secondo il calendario educativo/scolastico. La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di San Giovanni in Persiceto e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

Su richiesta della stazione appaltante e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi nelle more dello svolgimento della successiva gara, la ditta sarà obbligata a prorogare la prestazione di servizio di cui al presente appalto fino a un massimo di un ulteriore anno educativo, alle medesime condizioni previste per l'ultimo anno di vigenza contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme di gara, salvo orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e

qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l'Amministrazione comunale, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di bilancio, l'affidamento del servizio potrà essere rinnovato, conforme al progetto di base presentato, al soggetto aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, nei tre anni educativi successivi alla stipulazione del contratto iniziale – anche di anno scolastico in anno scolastico - secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. Ricorrendo i suddetti presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del servizio avverrà sino a un massimo di ulteriori tre anni educativi. Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti, da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata. La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo da parte del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'appaltatore entro quindici giorni dal suo ricevimento.

ART. 8 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE, SOPRALLUOGO

8.1. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.30 del giorno 20.06.2016

8.2. Indirizzo di ricezione delle offerte: Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni in Persiceto – Corso Italia, 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo);

8.3. Modalità: secondo quanto previsto nel presente disciplinare di gara;

8.4. Sopralluogo: è fatto obbligo, a pena di esclusione ai concorrenti di effettuare un sopralluogo ove debbono eseguirsi i servizi, accompagnati da un addetto del Comune, in quanto si ritiene indispensabile per formulare una offerta che siano visti i locali, considerando che la progettazione del servizio si basa, anche, sugli spazi esistenti, e che le prestazioni oggetto dell'appalto si riferiscono alle strutture che ospitano i servizi, con particolare riguardo alle attività contenute negli artt. 8, 9 e 10 del capitolato speciale d'appalto.

La visita deve essere prenotata telefonicamente, entro e non oltre il 06.06.2016, ai seguenti numeri 051 6812767 – 051 6812766 – 051 6812760 (**dal lunedì al venerdì nell'orario dalle ore 8.30 alle ore 12,30 e martedì e giovedì nell'orario dalle ore 15.00 alle ore 17,00) per essere effettuata entro e non oltre il 10/06/2016.**

I concorrenti interessati potranno effettuare il sopralluogo **esclusivamente** tramite uno o più dei seguenti soggetti:

- titolare o rappresentante legale dell'Impresa;
- dipendente munito di procura o di delega rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- soggetto munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che specifichi la delega all'effettuazione di sopralluoghi per la partecipazione ad appalti pubblici;
- direttore tecnico.

Si precisa che non è ammesso sopralluogo in rappresentanza di più imprese.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituirsi, si considera sufficiente l'effettuazione del sopralluogo anche da parte di una sola delle imprese del raggruppamento (mandataria o mandante).

Al termine della visita obbligatoria verrà rilasciato a ogni partecipante un attestato di sopralluogo, che dovrà essere inserito nella busta "A - Documentazione Amministrativa".

8.5. Richieste di chiarimento: saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento, formulate per iscritto e in lingua italiana, pervenute **entro il 13.06.2016** tramite posta elettronica certificata.

Le richieste di informazione e/o chiarimento devono recare l'oggetto della gara.

Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite per posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nella richiesta e saranno rese disponibili sul profilo del Committente.

ART. 9 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

9.1 Soggetti ammessi

Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono ammessi alla gara "gli operatori economici, di cui

all'art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240."

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto **divieto di partecipare**, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 è fatto salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, è fatto divieto di operare qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti, rispetto a quella risultante dall'impegno in sede di offerta.

In conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 14, D.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui

all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, per la partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f).

Per la partecipazione alla presente gara di appalto dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti costituiti e costituendi si osservano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e le prescrizioni contenute, quanto **alla documentazione e alle dichiarazioni** da produrre, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e più in generale alle condizioni e requisiti di partecipazione, **negli artt. 10 e 16** del presente disciplinare di gara.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Nel caso in cui la commissione giudicatrice, in base alla presenza di elementi indiziari, oggettivi, concordanti, numerosi e univoci, ravvisi l'esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili a un medesimo centro decisionale procederà **all'esclusione** delle offerte stesse in modo da salvaguardare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presidono le procedure di gara.

9.2 Micro - piccole - medie imprese

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella Legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese" gli operatori economici partecipanti alla procedura in dovranno dichiarare (tale dichiarazione non è prevista a pena d'esclusione), preferibilmente utilizzando il **Modulo Allegato 1, seconda parte, punto 6)** se possano essere qualificati come «microimpresa», «piccola impresa» e «media impresa», come da definizioni recate dall'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 e dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003, che di seguito si riporta.

Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale:

- media impresa: un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuale non superi i 43 milioni di Euro;
- piccola impresa: un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuale non superi i 10 milioni di Euro;
- microimpresa: un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuale non supera i 2 milioni di Euro.

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o consorziate o da raggrupparsi o consorziarsi la dichiarazione di cui al presente punto, da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 1, seconda parte, punto 6)**, deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.

ART. 10 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITA' PROFESSIONALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere a pena di esclusione:

10.1 Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara gli operatori economici per i quali sussiste/sussistono:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscono le possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche.
- causa di esclusione di cui all'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.

Nel caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) costituiti e costituendi, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.

Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 dichiarano di concorrere, devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti generali per la partecipazione alle gare d'appalto.

I requisiti di ordine generale devono essere altresì posseduti, **a pena di esclusione**, dalla impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

10.2 Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale che i concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere a **pena di esclusione** sono i seguenti:

- b) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria Artigianato e Agricoltura per categorie di attività che comprendano quelle di cui al presente appalto;
- c) (Per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia), l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016, il concorrente proverà tale iscrizione con le modalità indicate all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- d) per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine, i servizi di cui al presente disciplinare, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione: l'autorizzazione o l'appartenenza all'organizzazione.

N.B. L'iscrizione a uno dei suddetti registri è condizione di **ammissibilità alla gara**. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi di concorrenti l'iscrizione ad uno dei suddetti registri, deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi dal consorzio e da tutte le consorziate.

10.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Per partecipare alla gara l'impresa deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

a. regolare esecuzione, nel triennio 2013-2014-2015 (nel caso di appalti la cui durata è indicata ad anno scolastico, il concorrente dovrà frazionare o scorporare l'importo riconducibile al triennio indicato) di servizi, nel settore oggetto della gara (e cioè **servizio educativo assistenziale per l'integrazione dei bambini disabili ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 inseriti presso nidi e scuole dell'infanzia**) di importo pari o superiore ad **€ 69.369,75** (euro sessantanovemilatrecentosessantanove/75) IVA esclusa (indicare importi, date e destinatari pubblici o privati).

b. regolare esecuzione, nel triennio 2013-2014-2015 (nel caso di appalti la cui durata è indicata ad anno scolastico, il concorrente dovrà frazionare o scorporare l'importo riconducibile al triennio indicato) di servizi, nel settore oggetto della gara (e cioè **servizio educativo e ausiliario presso nidi**) di importo pari o superiore ad **€ 2.489.318,10** (euro duemilioniquattrocentoottantanovemilatrecentodiciotto/10) IVA esclusa (indicare importi, date e destinatari pubblici o privati).

c. **certificazione di qualità**, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte/domanda di partecipazione.

N.B.: In caso di associazioni di imprese il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 10.3, relativamente alle lettere a. e b., deve essere assicurato cumulativamente dal raggruppamento. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 10.3, lettera c., deve essere, invece, posseduto da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento.

10.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Per partecipare alla gara l'impresa deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei

seguenti requisiti di **capacità economica e finanziaria**:

a. di essere in possesso di idoneità a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi mediante idonee dichiarazioni di almeno due **differenti** istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 attestanti che il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi.

N.B.: In caso di associazioni di imprese il requisito di **capacità economica e finanziaria** di cui al punto 10.4 deve essere assicurato cumulativamente dal raggruppamento.

Le dichiarazioni e le documentazioni da produrre in sede di presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti, per attestare il possesso dei requisiti di cui al presente art. 10, sono specificati al successivo articolo 16 punto 16.1.

ART. 11 - AVVALIMENTO

Qualora l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziari **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016, potrà partecipare alla gara utilizzando **l'istituto dell'avvalimento**.

I requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria.

A tal fine, il concorrente dovrà allegare, **nella busta "A-Documentazione Amministrativa" quanto richiesto al successivo articolo 16 punto 16.6.**

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

La stazione appaltante provvederà a trasmettere all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento.

ART. 12 - TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fermo restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

ART.13 - SUBAPPALTO

L'art. 29 del capitolato speciale d'appalto **dispone il divieto di subappalto per il presente appalto, a pena di nullità** e di risoluzione di diritto del contratto, stanti le motivazioni specificate nel citato articolo del capitolato.

ART. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La selezione della migliore offerta avverrà applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016.

La valutazione della migliore offerta e quindi la scelta del soggetto affidatario del contratto viene effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione aggiudicatrice per la determinazione della migliore offerta prende in considerazione i seguenti elementi:

A) ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA

B) ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con la seguente formula:

$$\text{Punteggio attribuito a elementi di valutazione di natura qualitativa} + \text{punteggio attribuito a elementi di valutazione di natura quantitativa} = \text{Punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata}$$

Ogni condizione tra quelle dichiarate dalla ditta e a cui sia stato attribuito un punteggio, sia relative agli elementi di valutazione di natura qualitativa, sia relative agli elementi di valutazione di natura quantitativa, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria dell'appalto.

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti, di cui 70 sugli elementi di natura qualitativa e 30 sugli elementi di natura quantitativa.

In particolare gli elementi di valutazione si possono articolare in sub-criteri; a ciascuno dei sub-criteri è attribuito un sub-punteggio come di seguito precisato.

CRITERI DI VALUTAZIONE		Ponderazione relativa (sub-punteggio)	Fattori ponderali (punteggi massimi)
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA			
CRITERIO A	Progetto pedagogico educativo		
sub criterio A1	Obiettivi e modalità di realizzazione dei servizi oggetto d'appalto. Il concorrente dovrà anche evidenziare le strategie e le metodologie atte ad assicurare la continuità pedagogica rispetto all'a.e. 2015/2016 al fine di garantire stabilità nel percorso educativo dei bambini già frequentanti i servizi oggetto dell'appalto nonché i tempi di compresenza tra il personale in grado di garantire una qualità dell'offerta formativa nella fascia oraria di maggiore presenza dei bambini;	7	Punti 27
sub criterio A2	Le routine e i momenti di cura	5	
sub criterio A3	L'organizzazione del contesto educativo (spazi, arredi, materiali, tempi e attività), che garantisca un uso corretto degli arredi e delle attrezzature e che tuteli la sicurezza dei bambini	5	
sub criterio A4	Presupposti teorici, finalità educative e metodologie per la realizzazione del progetto educativo	1	
sub criterio A5	Linee di intervento e scelte metodologiche in riferimento al periodo di ambientamento dei bambini	2	
sub criterio A6	Modalità di lavoro dell'equipe: metodologia, strumenti e strategie	2	
sub criterio A7	Modalità di relazione e partecipazione delle famiglie	2	
sub criterio A8	Modalità di monitoraggio e documentazione dei percorsi	2	
sub criterio A9	Sistema di valutazione	1	
CRITERIO B	Progetto organizzativo di gestione		

sub criterio B1	Struttura organizzativa approntata per l'esecuzione dell'appalto (numero unità, profilo professionale, figure di coordinamento e di responsabilità, etc.)	6	Punti 22
sub criterio B2	Modello organizzativo (turni, mansionario, responsabilità direttiva e/o di coordinamento) del servizio educativo	5	
sub criterio B3	Modello organizzativo (turni, mansionario, responsabilità direttiva e/o di coordinamento) dei servizi ausiliari	4	
sub criterio B4	Modello organizzativo del servizio di completamento d'orario	2	
sub criterio B5	Curriculum del coordinatore pedagogico (percorsi formativi, specializzazioni, esperienze, coerenti con i servizi oggetto d'appalto)	3	
sub criterio B6	Modello organizzativo del servizio di sostegno educativo-assistenziale	1	
sub criterio B7	Modalità di raccordo con il coordinatore pedagogico comunale e numero di ore dedicate settimanalmente ai servizi oggetto d'appalto	1	
CRITERIO C	Criteria e modalità per il reclutamento e la selezione del personale nonché strategie per il contenimento del turn-over, organizzazione delle sostituzioni		
sub criterio C1	Modalità di selezione del personale: il concorrente dovrà evidenziare le strategie adottate per assicurare l'impiego di personale idoneo in rapporto al servizio oggetto di gara, con particolare riguardo alla tipologia di utenza interessata.	2	Punti 7
Sub criterio C2	<p>Incentivo di continuità: ai sensi dell'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto, il concorrente dovrà formulare un unico importo che costituirà l'impegno della ditta, per l'intera durata del contratto e senza maggiori oneri a carico del Comune, a favore dello specifico incentivo annuale da riconoscere a ogni singolo operatore dell'impresa che abbia prestato servizio continuativamente nelle attività oggetto del presente appalto per l'intero anno educativo. Il punteggio relativo al presente sub criterio C2 sarà attribuito nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incentivo di continuità proposto pari a 0 (zero): punteggio = 0 (zero) - incentivo di continuità proposto maggiore di 0 (zero) e minore o uguale a € 200,00: punteggio = 1; - incentivo di continuità proposto maggiore di € 200,00 e minore o uguale a € 400,00: punteggio = 2; - incentivo di continuità proposto maggiore di € 400,00: punteggio = 3. 	3	
Sub criterio C3	Azioni approntate per una solerte e qualificata sostituzione del personale al fine di evitare o contenere criticità organizzative con riflessi	2	

	negativi sull'erogazione e/o qualità del servizio		
CRITERIO D	Proposte migliorative rispetto a quanto previsto dal capitolato		
sub criterio D1	Numero di ore non frontali con i bambini del personale educatore in aumento rispetto a quelle indicate nel capitolato speciale dalla stazione appaltante e senza oneri aggiuntivi per quest'ultima	2	Punti 5
sub criterio D2	L'operatore economico potrà proporre alla stazione appaltante la realizzazione con propri mezzi e risorse, senza maggiori oneri a carico del Comune, eventuali servizi ulteriori e/o eventuali migliorie, con particolare riguardo alla trasformazione positiva degli spazi e delle attrezzature per le aree esterne, a progetti di scambio con altri servizi, a proposte di attività a carattere ludico-ricreativo-laboratoriale in orario extrascolastico	3	
	Formazione e aggiornamento del personale – Attività di programmazione		
CRITERIO E	Proposta di attività formative specifiche in termini quantitativi e qualitativi su temi utili alla qualificazione e all'aggiornamento professionale del personale. Il concorrente dovrà descrivere il piano della formazione previsto, precisando: le tematiche, gli obiettivi e le finalità, il monte ore, la metodologia e il sistema di valutazione del raggiungimento degli obiettivi		Punti 3
CRITERIO F	Misure inerenti la gestione/tutela ambientale e rating della legalità		
Sub criterio F1	Il concorrente dovrà descrivere le misure di gestione/tutela ambientale che intende adottare durante l'erogazione dei servizi per l'applicazione di efficaci misure di gestione ambientale in termini di prodotti utilizzati, procedure, modalità operative e soluzioni finalizzate alla minimizzazione dei consumi energetici, idrici ed elettrici e alla riduzione della produzione dei rifiuti. In particolare, dovrà porre particolare riguardo nell'evidenziare le soluzioni per la gestione delle emergenze connesse alle indisponibilità di materiali/prodotti/attrezzature per le pulizie; l'utilizzo di attrezzature e prodotti (attrezzature elettriche, carta, fotocopiatrici, toner e cartucce, pannolini, arredi, ecc); numero e tipologia di prodotti con marchio "Ecolabel"; soluzioni e metodologie per il risparmio energetico.	3	Punti 6
Sub criterio F2	Possesso del rating di legalità in corso di validità rilasciato dall'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Il punteggio relativo al presente Sub criterio F2 sarà attribuito nel seguente modo: - 1 "stellina": punteggio 1; - 2 "stelline": punteggio 2; - 3 "stelline": punteggio 3.	3	

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA		
CRITERIO G	<p>RIBASSO UNITARIO OFFERTO SULL'IMPORTO OMNICOMPRESIVO PER LA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA</p> <p><i>Il concorrente in sede di offerta relativa al criterio G dovrà formulare un unico ribasso che sarà applicato sull'importo individuato come importo omnicomprensivo per i seguenti servizi da svolgersi presso i nidi d'infanzia Cappuccini e Meraviglia:</i></p> <p><i>a) educativo;</i></p> <p><i>b) ausiliario;</i></p> <p><i>c) completamento d'orario.</i></p>	Punti 25
CRITERIO H	<p>RIBASSO UNITARIO OFFERTO SULL'IMPORTO OMNICOMPRESIVO INDIVIDUATO PER LE PRESTAZIONI ORARIE DEGLI OPERATORI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI PER EVENTUALI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DI BAMBINI DISABILI</p> <p><i>Il concorrente in sede di offerta relativa al criterio H dovrà formulare un unico ribasso che sarà applicato sulle prestazioni orarie degli operatori educativo-assistenziali per eventuali interventi di integrazione di minori disabili</i></p>	Punti 5

Non si procederà ad attribuzione di punteggio e riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica, ma la Commissione procederà a valutare l'offerta in termini di congruità e di adeguatezza del progetto presentato senza attribuire alcun punteggio.

A) ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA
da MIN. PUNTI 0 a MAX PUNTI 70

Per la descrizione dei sei elementi e relativi sub elementi (di cui ai sopra indicati alle lettere A, B, C, D, E e F), che compongono l'elemento progetto tecnico, i partecipanti alla gara potranno utilizzare complessivamente 40 facciate (formato A4, max nr. 25 righe), quali elaborati di riferimento della Commissione giudicatrice per operare la valutazione degli elementi di natura qualitativa. E' comunque data la possibilità ai partecipanti alla gara di esplicitare ulteriormente, in appositi allegati, specifici profili riferiti a uno o più dei sub-elementi trattati, purché vi sia un rimando a essi, chiaro e inequivocabile, nell'elaborato di riferimento per un totale non superiore a ulteriori 30 pagine di allegati.

Il punteggio che verrà attribuito all'offerta elementi qualitativi presentata da ciascun concorrente è così determinato:

la determinazione dei punteggi per ciascuna offerta elementi qualitativi verrà effettuata applicando il metodo aggregativo – compensatore sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + C_{ci} * P_c + C_{di} * P_d + C_{ei} * P_e + C_{fi} * P_f$$

dove:

P_i = punteggio offerta i-esima

$C_{ai}, C_{bi}, C_{ci}, C_{di}, C_{ei}, C_{fi}$ = coefficienti criteri dell'offerta i-esima, variabili tra 0 e 1

$P_a, P_b, P_c, P_d, P_e, P_f$ = fattori ponderali corrispondenti ai criteri A, B, ..., F, indicati nella tabella "Criteri di valutazione"

I coefficienti $C_{ai}, C_{bi}, C_{ci}, C_{di}, C_{ei}, C_{fi}$ che verranno attribuiti agli elementi di natura qualitativa

dell'offerta presentata dal concorrente i-esimo sono così determinati:

a) ogni Commissario attribuisce, in base a quanto previsto dal presente disciplinare di gara all'art. 14 "Criteri di valutazione", ad ogni elemento o sub elemento (nel caso in cui il criterio sia suddiviso in sub criteri), un coefficiente variabile tra 0 e 1, con la specifica che viene attribuito coefficiente zero all'offerta che non ha esplicitato il criterio o sub criterio di valutazione o lo ha solo richiamato;

b) per ogni elemento di valutazione si calcola un coefficiente provvisorio $C_{prov_{ij}}$ con le seguenti modalità:

1. nel caso in cui non vi sia la suddivisione in sub criteri il coefficiente provvisorio è ottenuto come media aritmetica dei coefficienti assegnati dai singoli Commissari all'elemento in esame:

$$C_{prov_{ij}} = \frac{1}{n} \sum_{z=1}^n C_{ji}(Z)$$

dove:

i = offerta concorrente i-esimo

J = elemento in esame

Z = commissario z-esimo

n = numero dei commissari

$C_{ji}(Z)$ = coefficiente attribuito dal commissario z-esimo all'elemento oggetto del criterio J dell'offerta i-esima

$C_{prov_{ij}}$ = coefficiente provvisorio attribuito all'elemento oggetto del criterio J dell'offerta i-esima;

2. nel caso in cui vi sia la suddivisione in sub-criteri, il coefficiente provvisorio si ottiene calcolando, come al punto precedente, la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai singoli Commissari al sub-elemento in esame e sommando successivamente i punteggi attribuiti ai singoli sub - elementi, ottenuti moltiplicando i coefficienti di ciascun sub-elemento per il rispettivo fattore ponderale:

$$C_{prov_{ai}} = \sum_{j=1}^n C_{prov_a_{ij}} * Pt_{aj}$$

dove:

i = offerta concorrente i - esimo

J = sub – elemento in esame (in base ad uno dei sub – criteri del criterio A, B, C e D)

n = numero dei sub – criteri in cui è suddiviso il criterio A, B, C e D

$C_{prov_a_{ij}}$ = coefficiente attribuito all'offerta i – esima, relativamente al sub – elemento J - esimo dei criteri A o B o C o D

Pt_{aj} = fattore ponderale corrispondente al sub – criterio J - esimo dei criteri A, B, C e D, indicato nella tabella "Criteri di valutazione"

$C_{prov_{ai}}$ = coefficiente provvisorio attribuito all'elemento oggetto dei criteri A, B, C e D dell'offerta i-esima;

c) si trasformano i coefficienti provvisori, attribuiti ad ogni offerta con le modalità di cui ai punti 1 e 2 della precedente lettera b), in coefficienti definitivi (C_{ij}), assegnando il valore "1" al coefficiente più elevato tra quelli attribuiti ad ogni offerta per lo specifico elemento di valutazione e proporzionando a tale coefficiente massimo gli altri come sotto indicato:

$$C_{ij} = \frac{C_{prov_{ij}}}{C_{prov_{ij}}}$$

C_{max_j}

dove:

C_{max_j} = coefficiente provvisorio di valore massimo relativo all'elemento di valutazione J

C_{ij} = coefficiente definitivo relativo all'elemento di valutazione J dell'offerta i-esima (al variare di J si ottengono i coefficienti C_{ai} , C_{bi} , C_{ci} , C_{di} , C_{ei} , C_{fi} ricercati)

Il punteggio complessivo che verrà attribuito all'offerta elementi qualitativi sarà pertanto dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di natura qualitativa, ottenuti moltiplicando i coefficienti definitivi, sopra determinati, per i rispettivi fattori ponderali:

$$P_{ti} = C_{ai} * 28 + C_{bi} * 22 + C_{ci} * 7 + C_{di} * 5 + C_{ei} * 4 + C_{fi} * 4$$

dove P_{ti} è il punteggio complessivo attribuito all'elemento progetto per l'offerta i-esima

B) ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA **da MIN. PUNTI 0 a MAX PUNTI 30**

La determinazione dei punteggi per ciascuna offerta elementi quantitativi verrà effettuata applicando le seguenti formule.

CRITERIO G:

Il punteggio relativo al criterio G viene calcolato, per ciascun concorrente, attraverso la seguente formula:

$$P_{ti}(G) = 25 * (P_{Min}/P_{Offi})$$

dove:

$P_{ti}(G)$ = punteggio dell'offerta i-esima;

P_{Min} = prezzo minimo offerto tra tutti i concorrenti;

P_{Offi} = prezzo offerta i-esima.

CRITERIO H:

Il punteggio relativo al criterio H viene calcolato, per ciascun concorrente, attraverso la seguente formula:

$$P_{ti}(H) = 5 * (P_{Min}/P_{Offi})$$

dove:

$P_{ti}(H)$ = punteggio dell'offerta del concorrente i-esimo;

P_{Min} = prezzo minimo offerto tra tutti i concorrenti;

P_{Offi} = prezzo offerta i-esima.

Il punteggio complessivo che verrà attribuito all'offerta elementi quantitativi sarà pertanto dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai criteri di natura quantitativa:

$$P_{ti} = P_{ti}(G) + P_{ti}(H)$$

dove P_{ti} è il punteggio complessivo attribuito all'offerta elementi quantitativi i-esima.

N.B: Si precisa che nei calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri di valutazione, si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti. I calcoli verranno eseguiti con l'ausilio del software excel di Microsoft, precisando che, pur visualizzando i punteggi nelle celle (relativi ai coefficienti dei sub-elementi e al punteggio totale)

arrotondati a due numeri dopo la virgola, il programma procede al calcolo degli stessi tenendo conto del maggior numero di cifre significative dopo la virgola.

PARTE SECONDA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 15 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

15.1 Consegna plichi

Il Modulo Allegato 1 contenete le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 finalizzate alla partecipazione alla gara e gli ulteriori moduli allegati nonché l'offerta devono essere presentati per iscritto e racchiusi in un unico plico formato secondo le modalità di seguito indicate.

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire integri entro il termine perentorio e all'indirizzo di cui all'art. 8 del presente disciplinare di gara.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.

Nella procedura di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante non ammette mezzi di comunicazione elettronici a causa della mancanza di attrezzature specializzate per l'ufficio.

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme tradizionali, ivi compresa la modalità tramite agenzia di recapito autorizzata e la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni in Persiceto, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.30. In ogni caso fa fede il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune attestante la registrazione dell'arrivo del plico a tale ufficio.

I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e sigillati con forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione; devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara. In caso di raggruppamenti va riportato sul plico l'indicazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

I plichi devono contenere al loro interno TRE buste, a loro volta sigillate con forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "**A – Documentazione Amministrativa**", "**B – Elementi di natura qualitativa**" e "**C – Elementi di natura quantitativa - Offerta Elementi quantitativi**".

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi e termini indicati precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

15.2 Chiarimenti e soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

La procedura del soccorso istruttorio riguarda la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni ritenute essenziali, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e che sono richieste dal bando di gara e dal presente

disciplinare di gara.

Al fine di garantire la snellezza e la celerità procedimentale, verrà assegnato un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione della posizione dell'operatore economico.

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, è stabilita per la presente gara in **Euro 2.559,53 – duemilacinquecentocinquantanove/53 (pari all'1/1000 del valore della gara).**

La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione.**

La sanzione, come sopra individuata, sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera *onnicomprendiva*, **secondo quanto precisato nella determinazione A.N.A.C. n. 1 dell' 8 gennaio 2015 al punto 1.2.**

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura descritta, ma non applica alcuna sanzione.

Nel caso di inutile decorso del termine assegnato e dunque senza che il concorrente abbia provveduto a produrre, completare o regolarizzare la/le dichiarazioni richieste, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 16 - BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "A – Documentazione Amministrativa", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere i seguenti documenti:

16.1 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE - MODULO ALLEGATO 1
--

Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, finalizzate alla partecipazione alla procedura di gara in oggetto, da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 1**, con cui il legale rappresentante del concorrente o un suo procuratore (con procura in allegato), consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni e assumendosene la piena responsabilità, formula domanda di partecipazione alla gara, attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa e fornisce le altre informazioni e/o elementi richiesti, come di seguito specificati.

La dichiarazione sostitutiva dovrà riportare:

- l'indicazione delle generalità del concorrente che partecipa alla gara (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, sede legale, numero di telefono, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata);
- l'indicazione dell'indirizzo completo di posta elettronica certificata, al quale la stazione appaltante possa indirizzare le comunicazioni, di cui all'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016;
- indicazione della forma giuridica di partecipazione alla gara da parte del concorrente (ovvero specificando se si tratta di concorrente singolo o raggruppamento temporaneo e quindi mandante o mandataria, consorzio);
- l'indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita) e della qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.).

PARTE PRIMA:

Il legale rappresentante dovrà dichiarare:

a) che i soggetti che rivestono i ruoli di:

- titolare e direttore tecnico se presente, in caso di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi, vice presidente e institore/i) e direttore/i tecnico/i se presente, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- eventuale/i procuratore/i che sono muniti di poteri ovvero provvede alla sottoscrizione delle dichiarazioni presentate per partecipazione alla gara in luogo del legale rappresentante;

sono i seguenti

(indicare i nominativi, luogo e date di nascita, le residenze, codice fiscale e le qualifiche)

b) con riferimento ai soggetti di cui alla precedente lettera a), che non hanno subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- 1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- 2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- 3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- 4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- 5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- 6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- 7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

La stazione appaltante non disporrà l'esclusione dalla presente gara quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La stazione appaltante valuterà sull'esclusione dalla presente gara se il soggetto concorrente, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, provi di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Ai sensi dell'art. 80, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 del medesimo articolo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

La dichiarazione omnicomprensiva è richiesta stante la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.16/2014 e Parere ANAC n. 89 del 23 aprile 2014. E' comunque facoltà del concorrente produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto munito di poteri, in tal caso le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica, di un documento d'identità del sottoscrittore.

c) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono **soggetti cessati dalla carica, delle sotto individuate qualifiche, **che hanno operato o che sono cessati presso la società cedente, incorporata o fusesi**:**

- titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale;
- soci e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi, vice presidente e institore/i) e direttore/i tecnico/i se presente, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

In caso vi siano soggetti, con le qualifiche sopra indicate, che sono cessati dalla carica e/o amministratori e direttori tecnici che hanno operato o che sono cessati presso la società cedente, incorporata o fusesi, indicare i nominativi, luogo e date di nascita, le residenze, codice fiscale, le qualifiche, la data di cessazione e la denominazione della società e dichiarare che non hanno subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- 1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- 2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- 3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- 4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- 5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- 6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- 7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in capo ad uno o più soggetti indicati alla precedente lettera c), il concorrente dovrà

dimostrare, a pena d'esclusione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La dichiarazione omnicomprensiva è richiesta stante la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.16/2014 e Parere ANAC n. 89 del 23 aprile 2014. E' comunque facoltà del concorrente produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto munito di poteri, in tal caso le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica, di un documento d'identità del sottoscrittore.

d) che non sussistono in capo al soggetto concorrente cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

e) l'inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ovvero il soggetto concorrente, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o ha formalizzato l'impegno in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti.

In tal caso allega alla presente dichiarazione prova dell'avvenuto pagamento o dell'assunto impegno.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

f) l'inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

g) che il soggetto concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

ovvero

che il curatore fallimentare, è autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero che l'impresa è ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, e di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese. *(indicare gli estremi dei relativi provvedimenti)*

Se il soggetto concorrente si trova nella situazione prevista dall'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 **alla dichiarazione dovrà essere allegata** la documentazione che l'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'art. 13 comma 11-bis, legge 9/2014 conversione d.l. 145/2013, prevede come necessaria per la partecipazione in caso di concordato preventivo.

h) che il soggetto concorrente non ha commesso gravi illeciti professionali e/o grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la presente gara e non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

Rientrano in tali fattispecie: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

i) che la partecipazione del soggetto concorrente non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile.

l) che il soggetto concorrente non è stato precedentemente coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto determinando una distorsione della concorrenza.

m) che il soggetto concorrente non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

n) che, nei confronti del soggetto concorrente, non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione, ovvero in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti

o) che il soggetto concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria dichiarare che l'accertamento definitivo della violazione è datato _____ (*indicare data e tipo di provvedimento*) e che rispetto alla violazione definitivamente accertata sono state poste in essere le seguenti azioni di rimozione (*indicare le azioni*)_____.

p) che il soggetto concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.

*Informazione utile per attivare verifica della dichiarazione sopra rilasciata:
Numero lavoratori impiegato complessivamente ai fini dell'applicazione della legge
n.68/99*

non occupa più di 15 dipendenti

occupa da 15 a 35 dipendenti

non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

q) che il soggetto concorrente non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero

che, pur essendo stato vittima dei citati reati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (fatto salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).

r) che l'operatore economico non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

s) che, nei confronti del soggetto concorrente non sussistono ulteriori impedimenti *ex lege* alla partecipazione alla presente gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e che non è stata comminata la sanzione dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

t) di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di cui all' art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta: "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

PARTE SECONDA

Il legale rappresentante dovrà, inoltre, dichiarare:

1. *(solo per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016)*
(in caso il consorzio concorra per una o più imprese consorziate il concorrente deve compilare la dichiarazione di cui alla presente lettera)
 - che, con riferimento al divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 il consorzio, concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziate/e (*indicare denominazione, ragione sociale e sede legale*).
2. **(solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016):**
 - 1) che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti soggetti (*indicare denominazione, ragione sociale e sede legale, specificando per ognuno i rispettivi ruoli: mandatario o mandante*);
 - 2) che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto (*indicare denominazione, ragione sociale e sede legale*) qualificato come mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 - 3) che intende costituire un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale;
 - 4) che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni (o parti di prestazioni) del presente appalto saranno suddivise fra le imprese del raggruppamento nel seguente modo (*indicare*).
3. *(la presente dichiarazione è necessaria per la stazione appaltante quale autorizzazione al trattamento dei dati, come previsto dalla norma in materia di protezione dei dati personali)*
di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
4. **(con riferimento alla disciplina dell'accesso ai documenti prodotti per la partecipazione alla procedura di gara)**

di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla presente procedura di gara e contenuta nella busta A "Documentazione amministrativa e nella busta C "Elementi di natura quantitativa - Offerta elementi quantitativi". Mentre, relativamente a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, del D.lgs. 50/2016 si rinvia a quanto previsto all'art. 20 del presente disciplinare.

5. *(i dati di cui alla successiva tabella sono necessari alla Stazione Appaltante per richiedere il DURC):*

Recapito della corrispondenza, in relazione ad eventuali verifiche sul DURC	<input type="checkbox"/> sede legale <input type="checkbox"/> sede operativa <input type="checkbox"/> altro (in tal caso va indicata la diverse sede) <i>Indicare contratto applicato</i>
C.C.N.L. applicato
INAIL – codice ditta (<i>indicare</i>)	INAIL – Posizioni assicurative territoriali (<i>indicare</i>)
INPS – matricola azienda (<i>indicare</i>)	INPS – sede competente (<i>indicare</i>)
INPS – posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane (<i>indicare solo se ricorre il caso</i>)	INPS – sede competente (<i>indicare solo se ricorre il caso</i>)
Dimensione aziendale (scegliere una fra le opzioni indicate a lato)	<input type="checkbox"/> da 0 a 5 <input type="checkbox"/> da 16 a 50 <input type="checkbox"/> da 6 a 15 <input type="checkbox"/> da 51 a 100 <input type="checkbox"/> oltre
Numero lavoratori impiegato per l'esecuzione del presente appalto (scegliere una fra le opzioni indicate a lato e specificare quanti di questi sono dipendenti)	<input type="checkbox"/> da 0 a 5 <input type="checkbox"/> da 16 a 50 <input type="checkbox"/> da 6 a 15 <input type="checkbox"/> da 51 a 100 <input type="checkbox"/> oltre di cui dipendenti

6. di poter essere, come da definizioni recate dall'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 e dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003 qualificato come

- microimpresa
- piccola impresa
- media impresa

Ai fini della dichiarazione di cui sopra (micro, piccola o media impresa) dichiara i seguenti requisiti che sono necessari per la suddetta qualificazione secondo il contenuto della citata raccomandazione:

dichiarazione del numero di persone occupate _____

dichiarazione relativa al fatturato annuo _____

dichiarazione importo totale di bilancio annuo _____

Si precisa che la dicitura "Dichiarazione relativa al fatturato annuo", così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla voce A1 del conto economico del bilancio stesso.

Si precisa che la dicitura "Dichiarazione importo totale di bilancio annuo", così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, con particolare riferimento al valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso.

PARTE TERZA

Il legale rappresentante dovrà, infine, dichiarare:

- I.** di essere in possesso, **a pena d'esclusione**, dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
 - a. iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per categorie di attività che comprendono quelle oggetto del presente appalto.
 - b. (Per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia), l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'Allegato XVI del D.lgs. 50/2016 il concorrente proverà tale iscrizione con le modalità indicate all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
 - c. per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine, i servizi di cui al presente disciplinare, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione: l'autorizzazione o l'appartenenza all'organizzazione;

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi di concorrenti l'iscrizione ad uno dei suddetti registri, deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi dal consorzio e da tutte le consorziate.

- II.** di essere in possesso, **a pena d'esclusione**, dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
 - a. regolare esecuzione, nel triennio 2013-2014-2015 (nel caso di appalti la cui durata è indicata ad anno scolastico, il concorrente dovrà frazionare o scorporare l'importo riconducibile al triennio indicato) di servizi, nel settore oggetto della gara (e cioè **servizio educativo assistenziale per l'integrazione dei bambini disabili ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 inseriti presso nidi**) di importo pari o superiore ad **€ 69.369,75** (euro sessantanovemilatrecentosessantanove/75) IVA esclusa (indicare importi, date e destinatari pubblici o privati).
 - b. regolare esecuzione, nel triennio 2013-2014-2015 (nel caso di appalti la cui durata è indicata ad anno scolastico, il concorrente dovrà frazionare o scorporare l'importo riconducibile al triennio indicato) di servizi, nel settore oggetto della gara (e cioè **servizio educativo e ausiliario presso nidi d'infanzia**) di importo pari o superiore ad **€ 2.489.318,10** (euro duemilioniquattrocentottantanovemilatrecentodiciotto/10) IVA esclusa (indicare importi, date e destinatari pubblici o privati):
 - c. **certificazione di qualità**, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte/domanda di partecipazione.

In caso di associazioni di imprese il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui alle lettere a. e b., deve essere assicurato cumulativamente dal raggruppamento. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera c. deve essere posseduto da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento.

III. di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di capacità economica - finanziaria: referenze bancarie
dichiarazione di almeno due **differenti** istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 comprovanti l' idoneità a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi.

In caso di associazioni di imprese il requisito di **capacità economica e finanziaria** deve essere assicurato cumulativamente dal raggruppamento.

IV. che il concorrente, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando e disciplinare di gara, fa riferimento alle capacità economiche - finanziarie e/o tecniche - organizzative di cui il concorrente è carente per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare i requisiti dei quali si avvale sono i seguenti:

1)

_____ ;

2)

_____ ;

3)

che l'impresa ausiliaria è

_____ *(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale)*

N.B. In caso di avalimento il concorrente dovrà in aggiunta compilare il **Modulo Allegato 4** e l'impresa ausiliaria dovrà produrre il **Modulo Allegato 1, prima parte**.

16.2 - CONCORDATO PREVENTIVO E CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE - ART. 186-BIS DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 NEL CASO DI DICHIARAZIONE DI TROVARSI NELLA SITUAZIONE DI CUI ALL'ART. 186-BIS DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267, (CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE):

- a) dichiarazione del curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero dichiarazione dell'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, contenente gli estremi del provvedimento di autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac;
- b) **Modulo Allegati 1, prima parte.**

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

16.3 - CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE B) E C) DEL D.LGS. N. 50/2016.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE B) E C) DEL D.LGS. N. 50/2016.

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 1 prima parte**, con le quali il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 indica/no di concorrere, dichiara/no le generalità dell'impresa, la qualifica del sottoscrittore (ovvero legale

rappresentante, procuratore ecc.), di possedere i requisiti generali di cui all'art 10 del presente disciplinare di gara.

16.4 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA D), ED E) DEL D.LGS. N. 50/2016 NON ANCORA COSTITUITI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA D), ED E) DEL D.LGS. N. 50/2016.

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 1, prima parte** con le quali gli operatori raggruppandi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), ed e) del D.lgs. n. 50/2016 dichiarano le generalità dell'impresa, la qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore ecc.) nonché di possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara di cui all'art. 10 del presente disciplinare di gara.

16.5 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI RISPETTIVAMENTE ALL'ART. 45, COMMA 1, LETTERE D), ED E) DEL D.LGS. N. 50/2016 GIÀ COSTITUITI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI RISPETTIVAMENTE ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERE D), ED E) DEL D.LGS. N. 50/2016 GIÀ COSTITUITI.

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, in originale o copia autenticata, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

E' anche necessario documentare qualora non emerga con chiarezza nel mandato collettivo irrevocabile, che tipo di raggruppamento (orizzontale) si è costituito specificando come, in caso di aggiudicazione, le imprese si suddivideranno i servizi che compongono il presente appalto ed indicando anche le conseguenti quote percentuali di partecipazione di ogni impresa al raggruppamento stesso.

16.6 - AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 50/2016

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 NEL CASO DI AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 50/2016

Nel caso in cui il concorrente intenda soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico–organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, deve produrre, nella busta A, in aggiunta o ad integrazione della documentazione di cui ai punti precedenti, le documentazioni e dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016.

Documentazione, ex art. 89, da produrre, da parte del concorrente nella busta A:

- a) una dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (l'impresa **ausiliata** al fine di rendere tali dichiarazioni può avvalersi del Modulo Allegato 4);
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; (l'impresa **ausiliaria** al fine di rendere tali dichiarazioni può avvalersi del Modulo Allegato 1, prima parte);
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (l'impresa **ausiliaria** al fine di rendere tale dichiarazione può avvalersi del Modulo Allegato 4);

- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata e che non è impresa ausiliaria di altri concorrenti ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (l'impresa **ausiliaria** al fine di rendere tale dichiarazione può avvalersi del Modulo Allegato 4);
- e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla precedente lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

In particolare con riguardo al **contratto di avvalimento** si fa riferimento all'art. 88 del D.P.R. 207/2010, il quale prevede che il contratto di avvalimento riporti "in modo compiuto ed esauriente":

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificato;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Valgono, inoltre, le precisazioni contenute nelle determinazioni n. 2 del 1/8/2012 e n. 4 del 10/10/2012, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

16.7 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

16.7.1 Garanzia a corredo dell'offerta

In ragione del fatto che i concorrenti debbono possedere ai sensi dell'art. 10, punto 10.3, lettera c., del presente disciplinare, le certificazioni rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'offerta deve essere corredata, **a pena d'esclusione**, da una garanzia, pari al 2% dell'importo a base di gara, di cui all'art. 4.4, ridotta del 50% sotto forma di fideiussione e di importo pari a:

€ 25.595,28 (Euro venticinquemilacinquecentonovantacinque/28)
(importo già dimidiato del 50%)

Si precisa che le disposizioni di cui sopra, in merito alla dimidazione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, operano anche per la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del medesimo Decreto.

La garanzia può essere costituita con atto di fideiussione (se garante è una banca o un intermediario finanziario) o polizza fideiussoria (se garante è un'impresa di assicurazione) ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere conforme:

- alle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016;
- al relativo Schema Tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.

Si precisa che gli Schemi Tipo 1.1 o le Schede Tecniche 1.1 relative alla garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 presentate dai concorrenti devono essere, integrate, coerentemente alle previsioni dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa nonché rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 93, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione della offerta. L'offerta dovrà essere corredata, **a pena d'esclusione**, da apposita dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di raggruppamenti di cui all'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 (riunione di concorrenti **non ancora costituita**) il suddetto deposito cauzionale provvisorio dovrà essere intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo. **In tal caso è comunque sufficiente la sottoscrizione della polizza fideiussoria o dell'atto di fideiussione da parte della sola designata mandataria.**

16.7.2 Cauzione di importo ridotto

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'importo della garanzia è ridotto del 30%, anche cumulabile con la dimidiazione di cui al precedente punto 16.7.2.1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.lgs. 50/2016, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso di tali requisiti; mentre se solo alcune delle imprese ne sono in possesso, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

In caso nella documentazione presentata dal concorrente non sia presente la documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti, la stazione appaltante potrà chiedere al concorrente di integrare la documentazione, purché sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte/domanda di partecipazione.

Si precisa che le disposizioni di cui sopra, in merito ai benefici di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, operano anche per la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del medesimo Decreto.

16.7.3 Carenze o incompletezze della cauzione, cause di esclusione relative alla garanzia a corredo dell'offerta

Secondo quanto precisato dalla **determinazione A.N.A.C. n. 1 dell' 8 gennaio 2015**, nella procedura di gara in oggetto sarà consentita *“la sanatoria anche di elementi che devono essere*

prodotti in base alla legge, o al bando di gara (e la cauzione è un elemento da produrre a corredo dell'offerta in base alla legge), considerato che ai fini del pagamento della sanzione la cauzione costituisce solo una garanzia, la novella normativa trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 75, comma 5 del Codice [oggi art. 93, comma 5, del D.lgs. 50/2016], vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti' (Cit. determinazione A.N.A.C. n. 1 dell' 8 gennaio 2015, punto 2.2).

Come previsto nella **determinazione A.N.A.C. n. 1 dell' 8 gennaio 2015** si procederà all'incameramento della cauzione nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato.

16.8 - PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Come previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 163 del 22/12/2015, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura **sono tenuti al versamento, come contribuzione**, della quota prevista dall'art. 2 della citata deliberazione dell'Autorità. Il versamento delle contribuzioni andrà effettuato secondo le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

N.ro CIG (Codice Identificativo Gara): 668372505B

Gli operatori economici, pertanto, dovranno effettuare il versamento di un contributo pari ad € 200,00 con le modalità di seguito indicate.

Il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 67, della L. n.2 66/2005, e, pertanto, in caso di mancato adempimento, la stazione appaltante escluderà il concorrente dalla gara.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

La ricevuta di pagamento deve essere inserita nella Busta "A – Documentazione Amministrativa" In caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) ovvero di soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo; in caso di offerta presentata da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.

16.9 - ATTESTAZIONE, IN ORIGINALE, RILASCIATA DALLA STAZIONE APPALTANTE COMPROVANTE L'AVVENUTO SOPRALLUOGO DI CUI ALL'ART. 8 DEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato con le modalità di cui all'art. 8 del presente disciplinare di gara.

La mancata presentazione dell'attestato di cui al presente punto non darà luogo all'esclusione dalla gara purché risulti agli atti dell'Amministrazione l'avvenuto sopralluogo.

16.10 DOCUMENTO "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS

I soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il modello "PASS-OE", ottenuto dal sistema presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS.

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP ORA A.N.A.C. n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell' 8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e, individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASS OE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

ART. 17 - BUSTA "B –OFFERTA ELEMENTI QUALITATIVI"

17.1 La busta "B" recante la dicitura "ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA" dovrà contenere, un indice completo del proprio contenuto e, **a pena di esclusione**, la documentazione relativa agli elementi di natura qualitativa.

La documentazione relativa agli elementi di natura qualitativa deve essere redatta in lingua italiana, in carta semplice, e dovrà essere sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente con firma da apporre in calce ovvero in chiusura del documento.

Il materiale prodotto dovrà essere articolato in modo che gli elementi di natura qualitativa risultino chiaramente rilevabili. A tal proposito si richiede di seguire lo schema fissato all' art. 14 lett. A laddove vengono esplicitati i sub elementi di valutazione del progetto medesimo.

Qualora il concorrente non illustri uno o più elementi di natura qualitativa, come indicato all'art. 14 lett. A laddove vengono esplicitati i sub elementi di valutazione del progetto medesimo, la commissione giudicatrice non attribuirà il relativo punteggio.

Nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) ed e), D.L.gs. 50/2016, già costituiti, il progetto dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria/capogruppo; in caso di raggruppamento costituendo, il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Ogni elemento valutato dalla Commissione e a cui verrà attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria dell'appalto.

La documentazione inserita nella busta "B" non deve recare, **pena l'esclusione**, alcuna indicazione dei valori riferiti agli elementi che attengono all'offerta elementi quantitativi ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta elementi quantitativi del concorrente contenuta nella busta C.

La Commissione di gara potrà invitare i Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito dell'offerta elementi di natura qualitativa.

Nessun compenso o rimborso spetta all'operatore economico concorrente per la predisposizione degli elaborati costituenti l'offerta elementi qualitativi.

17.2 Nella busta "B", nel caso in cui il concorrente abbia manifestato di non autorizzare l'accesso alla documentazione relativa al progetto tecnico, deve altresì essere inserita un'altra apposita busta chiusa e sigillata all'esterno della quale dovrà essere indicata la seguente dicitura

"segreti tecnici e commerciali" e contenente esclusivamente la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/00 da redigersi preferibilmente secondo **il modulo allegato n. 3** con cui il concorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 5, del D.lgs. 50/2016 dichiara in modo chiaro e inequivocabile quali informazioni dallo stesso fornite nell'ambito delle offerta ovvero a giustificazione della medesima costituiscano secondo motivata e comprovata dichiarazione segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente dovrà individuare sugli elaborati tecnici con un evidenziatore colorato le parti del progetto che costituiscono segreti tecnici e commerciali e nella dichiarazione farà chiaro rimando alle parti del progetto che avrà evidenziato costituire segreti tecnici e commerciali con anche l'esatta indicazione della/e pagina/e, del paragrafo e rispetto a queste dovrà fornire nella dichiarazione comprovata motivazione. In caso di discordanza tra le parti evidenziate nel progetto e i richiami indicati nella busta sigillata, farà fede la dichiarazione sostitutiva.

Si precisa che non sarà considerata accettabile e valida (e quindi si avrà per non prodotta) dalla stazione appaltante quella dichiarazione del concorrente in cui attesti che tutte le informazioni inerenti l'offerta presentata costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso, la stazione appaltante procederà secondo quanto stabilito **all'art. 20 (accesso agli atti)** del presente disciplinare.

ART. 18 - BUSTA "C – ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA"

La busta "C" recante la dicitura "Elementi di natura quantitativa" dovrà **contenere, a pena di esclusione, l'offerta relativa ai criteri G e H.**

L'offerta elementi quantitativi deve essere redatta in lingua italiana, **in bollo**, preferibilmente secondo **il modulo allegato n. 2.**

Il Concorrente dovrà dichiarare un ribasso unico offerto (IVA esclusa) con riferimento agli importi sotto individuati e stimati utilizzando preferibilmente il Modulo Allegato 2 – Dichiarazione relativa all'offerta elementi quantitativi:

Con riferimento al criterio G, il concorrente dovrà esprimere il valore in ribasso, rispetto al valore di € 2.489.318,10 (euro duemilioni quattrocentoottantanove milatrecentodiciotto/10) indicato all'art. 4, punto 4.2, lettera a), del capitolato speciale d'appalto, relativo alla gestione dei nidi d'infanzia Cappuccini e Meraviglia che costituirà l'importo individuato come importo onnicomprensivo per i seguenti servizi:

- a) educativo
- b) ausiliari
- c) completamento d'orario

Con riferimento al criterio H, il concorrente dovrà esprimere il valore in ribasso, rispetto al valore di € 21,51 (euro ventuno/51) indicato all'art. 4, punto 4.2, lettera b), del capitolato speciale d'appalto, relativo alle prestazioni orarie degli operatori educativo-assistenziali per eventuali interventi di integrazione di minori disabili.

Le offerte in aumento saranno escluse dalla gara.

Il ribasso dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, con l'avvertimento che in caso di discordanza, è ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione. Il ribasso offerto potrà essere espresso fino due cifre dopo la virgola.

Il concorrente dovrà, inoltre, indicare il valore delle prestazioni orarie dei seguenti profili professionali:

- Educatore;
- Coordinatore pedagogico;
- Operatori ausiliari addetti alle sezioni e alle cucinette;
- Operatori ausiliari addetti alle pulizie.

Nell'offerta elementi quantitativi il concorrente dovrà, altresì, dichiarare:

- a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli elementi/voci di costo che concorrono alla esecuzione del servizio, compreso il costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva, l'incentivo di continuità nella misura di quanto offerto in sede di gara e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs 81/08;
- b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta elementi quantitativi presentata;
- c) di obbligarsi ad assumere l'esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto e nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta elementi quantitativi e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale e in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi contenuto e/o richiamato dei quali dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, ed in particolare:
 - di accettare, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le condizioni particolari di esecuzione previste dal Capitolato speciale d'appalto al suo art. 23 avente ad oggetto: "CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE" in quanto condizione particolare di esecuzione che, può avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta elementi quantitativi presentata;
- d) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare tutte le norme di cui al D.lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed in particolare dichiara che i costi relativi all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi previsti dalla normativa vigente sono pari ad Euro _____ in cifre.

La Dichiarazione relativa all'offerta elementi quantitativi dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da suo procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. In caso di raggruppamento già costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto mandatario/capogruppo. In caso di raggruppamento non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

PARTE TERZA

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

ART. 19 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

19.1 Sedute di gara

Tutte le sedute della Commissione giudicatrice sono pubbliche a eccezione della/e seduta/e – riservata/e – dedicata/e alla valutazione delle offerte progettuali ("Elementi di natura qualitativa").

Alle sedute pubbliche potranno essere presenti i rappresentanti dei soggetti partecipanti, ai quali, se legali rappresentanti o soggetti muniti di apposita delega, è data la possibilità di formulare osservazioni da risultare a verbale.

Le sedute della Commissione giudicatrice avverranno come di seguito indicato.

19.1.1 Prima seduta: la prima seduta (pubblica) si terrà il giorno 22.06.2016 alle ore 9.30 presso la sala consiliare del Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia

70.

Nel corso di tale seduta la Commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate procede a:

- ✓ verificare la regolarità delle modalità di presentazione dei plichi e delle buste, la validità e regolarità dei documenti forniti dai concorrenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di capacità economica - finanziaria, tecnica - professionale nonché la validità della ulteriore documentazione richiesta nel presente disciplinare;
- ✓ verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016 hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato;
- ✓ verificare le condizioni di ammissibilità di raggruppamenti o consorzi costituiti o costituendi;
- ✓ a esplicitare le risultanze delle verifiche soprastate, dando riscontro dell'ammissibilità o meno delle offerte presentate;
- ✓ lettura di visure Camera di commercio operatori che presentano offerte per verifica composizione societaria e completezza delle dichiarazioni presentate con riferimento a soci, amministratori e procuratori;
- ✓ eventuale richiesta di chiarimenti e regolarizzazioni ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016;
- ✓ all'apertura della busta "B" contenenti "OFFERTA ELEMENTI QUALITATIVI" presentata da ciascun concorrente ammesso al solo fine di verificare e verbalizzare l'esistenza della documentazione richiesta; gli elaborati contenuti in ogni busta saranno siglati da ciascun commissario.

19.1.1 Seconda seduta (eventuale): La Commissione stabilirà il termine entro cui ricevere i chiarimenti e le regolarizzazioni, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, comunicando a tutti i concorrenti la data e l'orario per la seconda seduta pubblica (comunque non oltre **l'01.07.2016**), presso la sala consiliare del Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia 70, per la valutazione degli stessi.

19.1.2 Sedute riservate

Successivamente alla/e detta/e seduta/e pubbliche, la Commissione di gara procederà in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione inserita nella busta B "ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA" alla valutazione dell'offerta tecnica procedendo ad attribuire i punteggi sulla base dei criteri fissati nel presente disciplinare all'art. 14, che comportano apprezzamenti di carattere discrezionale e seguendo la metodologia ivi rappresentata, riservandosi, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni in ordine ai contenuti dell'offerta elementi qualitativi.

19.1.3 Seduta apertura offerta elementi quantitativi

La seduta per l'apertura delle offerte elementi quantitativi (seduta pubblica) si ipotizza per il giorno 07.07.2016 alle ore 9.30 presso la sala consiliare del Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia 70. Tale data potrà essere anticipata o posticipata dandone comunicazione agli offerenti.

Ultimata la valutazione degli elementi di natura qualitativa presentate dai concorrenti ammessi, la Commissione di gara procederà a:

- comunicare i punteggi attribuiti a ciascuna "offerta elementi qualitativi";
- aprire le buste C "ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA" provvedendo a dare letture delle offerte e all'attribuzione dei relativi punteggi secondo la procedura indicata nel presente disciplinare di gara all'art. 14 lett. B.

Qualora non vi sia necessità di effettuare una seconda seduta amministrativa, la data della seduta pubblica di apertura delle offerte elementi quantitativi potrà

essere anticipata: data e ora nuovamente stabilite saranno comunicate ai concorrenti tramite posta elettronica certificata con almeno 48 ore di anticipo e pubblicizzate sul profilo del committente,

19.1.4 La commissione di gara dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte elementi quantitativi, procede alla verifica – nel caso in cui sussista una situazione di controllo/collegamento di cui all'art. 2359 c.c fra due o più partecipanti alla presente procedura di gara – in base alla presenza di elementi indiziari, oggettivi, concordanti e univoci, al fine accertare che le offerte presentate dai concorrenti in situazione di controllo/relazione non siano sostanzialmente imputabili a un unico centro decisionale. Se così fosse, procederà all'esclusione di dette offerte, previo contraddittorio con le imprese coinvolte, in modo da salvaguardare i principi di trasparenza, pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presidono le procedure di gara.

19.1.5 La Commissione di gara, sulla base delle risultanze ottenute, procederà a formare la graduatoria dei concorrenti in ordine decrescente e ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente all'offerta del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (offerta elementi qualitativi + offerta elementi quantitativi) .

Qualora sia presentata una sola offerta, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'unico concorrente a condizione che tale offerta sia congrua, valida e non anomala.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua in relazione all'oggetto del contratto.

19.1.6 Valutazione di congruità delle offerte - Offerte anormalmente basse

La Commissione di gara procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse con riferimento al criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse, si applica l'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, l'Amministrazione aggiudicatrice richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e gli altri elementi di valutazione dell'offerta procedendo ai sensi del citato art. 97.

Le giustificazioni richieste potranno riferirsi, in particolare, a:

- a) l'economia del processo dei servizi prestati;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente;

Con riferimento al procedimento di verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse, si applica l'art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

Ove ricorrano i presupposti per la valutazione di congruità delle offerte l'aggiudicazione provvisoria, sarà dichiarata nel corso di un'ulteriore seduta pubblica - la cui ora e data verranno comunicate ai concorrenti tramite PEC con almeno 48 ore di anticipo e pubblicizzate sul profilo del committente - a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta ritenuta non anomala.

19.2 Aggiudicazione provvisoria

La gara sarà aggiudicata in via provvisoria al concorrente che avrà presentato la migliore offerta ritenuta non anomala.

La stazione appaltante procederà, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente disciplinare di gara

19.3 Controllo sul possesso dei requisiti - Aggiudicazione definitiva

La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario provvisorio in sede di gara. L'aggiudicazione definitiva avverrà con determina del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di san Giovanni in Persiceto e in presenza:

- a) del possesso dei requisiti e regolarità dei documenti di cui agli artt. 10 e 16 del presente disciplinare;
- b) di regolare posizione dell'aggiudicatario provvisorio in ordine alla vigente normativa antimafia e alla verifica degli ulteriori requisiti.

Qualora, al contrario, dalle verifiche svolte non venga confermato il possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dal presente disciplinare, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'ANAC.

19.4 Stipulazione del contratto

La stipulazione formale del contratto avverrà, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, previa effettuazione delle verifiche della documentazione probatoria circa le dichiarazioni prodotte in sede di gara, da presentarsi da parte dell'aggiudicatario e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario stesso alcun limite o impedimento a contrarre. Pertanto saranno esclusi i concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara.

Il contratto non verrà stipulato prima di trentacinque giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il termine sospensivo minimo di trentacinque giorni non opera nel caso in cui sia presentata o ammessa una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del bando ovvero queste siano state respinte con pronuncia definitiva dell'Autorità Giudiziaria competente.

L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, così come previsto e disciplinato dal capitolato speciale d'appalto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, tasse e imposte relative alla stipulazione del contratto di appalto e alla sua esecuzione come meglio indicato nel capitolato speciale di appalto.

19.5 Comunicazioni relative alla procedura di gara

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.lgs. 50/2016 si precisa che i mezzi di comunicazione scelti da questa stazione appaltante per le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto è la posta elettronica certificata (PEC).

È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via fax al numero 051 825024 ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo di posta elettronica certificata già indicato nel Modulo Allegato 1.

PARTE QUARTA ACCESSO AGLI ATTI E ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI

ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. 50/2016 e per quanto in esso non espressamente previsto dalla normativa generale di cui alla L. 241/90 ss.mm.ii., sul principio che le disposizioni contenute nella predetta legge trovano applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia) nel codice dei contratti pubblici.

Si precisa che la S.A, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A" e "C".

Relativamente alle offerte tecniche contenute nella busta "B", si applica quanto previsto all'art. 17.2 del presente disciplinare.

Si precisa che in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, delle eventuali parti della propria offerta elementi qualitativi ed elementi qualitativi che costituiscono segreti tecnici e commerciali o in presenza di generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta elementi qualitativi la S.A consentirà

l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'offerta elementi qualitativi) prodotta dai concorrenti in sede di offerta

ART. 21 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DEL D.LGS. N. 196 DEL 30.06.2003 RECANTE L'OGGETTO "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti ed ai provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente disciplinare.

Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali da parte Comune di San Giovanni in Persiceto, ai sensi dell'art. 18 del medesimo D.lgs. 196/03; quindi per le procedure che qui interessano non saranno trattati dati sensibili. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento amministrativo. Tali dati saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

Il trattamento dei dati, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.lgs. 196/03 s.m.i. è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell'Ente.

Si informa infine che il responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di san Giovanni in Persiceto – dott. Andrea Belletti.

ART. 22 - ULTERIORI PRESCRIZIONI

A) Ai sensi del punto 4, parte II della determinazione dell'AVCP n. 4 del 10/10/12 c.d."Bando Tipo", saranno escluse dalla presente gara le offerte condizionate, le offerte plurime (ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta) e le offerte in aumento, nonché quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; non sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente sottoscritte per conferma;

B) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;

C) la stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza: www.comunepersiceto.it qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui si fonda la valutazione dell'offerta di gara;

D) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo, la stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di anticipare le date fissate per sedute pubbliche previste dal presente disciplinare all'art. 19, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

E) è esclusa la competenza arbitrale; ai sensi e per effetto dell'art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non conterrà la clausola compromissoria;

F) il bando di gara può essere impugnato entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna - sezione di Bologna;

G) Per tutto quanto non espressamente citato nel presente bando si fa riferimento alle norme che disciplinano la materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT. ANDREA BELLETTI